

FOUNDER
Avv. Giuseppe Ribaudo

SENIOR PARTNER
Avv. Francesco Carità
Avv. Francesca Ribaudo

PARTNER
Avv. Domenico Paolo Chiparo
Avv. Francesco Dentino
Avv. Delia Desiree Picone
Avv. Fabio Toto
Avv. Gabriele Barone
Dott. Francesco Ganci Chiodo
Dott. Aldo Tripodi
Dott.ssa Celeste Di Maio
Professionisti in regime fiscale autonomo



Via Filippo Sasseti 32, 20124 Milano (MI)
Via Alberico II 35, 00193 Roma(RM)
Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)
Tel. (+39) 091 2511213
www.studiolegaleribaudo.com
studiolegaleribaudo@libero.it

Spett.le Asp di Agrigento,
in persona del Commissario Straordinario
protocollo@pec.aspag.it

Spett.le Direzione Sanitaria
Dell'Asp di Agrigento,
protocollo@pec.aspag.it

Spett.le Dipartimento Cure Primarie
Dell'Asp di Agrigento,
in persona del direttore pro tempore
protocollo@pec.aspag.it

E P.c. Spett.le
Ordine dei Medici
Chirurghi Ed Odontoiatri di Agrigento
segreteria@ag.omceo.it

OGGETTO: Obbligo dell'uso del ricettario SSN cartaceo o telematico per Medici Specialisti ospedalieri e ambulatoriali convenzionati

Nell'interesse della FIMMG di Agrigento, in persona del Segretario pro tempore, con sede in Viale Leonardo

Sciascia, 82, Villaggio Mosè-Agrigento, la presente per rappresentare che alla nostra assistita pervengono sempre più frequentemente segnalazioni da parte dei Medici di medicina generale (MMG) circa il mancato uso del ricettario del SSN da parte dei Medici specialisti ospedalieri e ambulatoriali convenzionati, che determina lungaggini nella erogazione delle prestazioni agli assistiti, disagio per gli stessi ed in alcune occasioni è motivo di contenzioso nei confronti del MMG e qualche volta di ricusazione da parte dell'assistito.

Tali segnalazioni sono pervenute anche dopo **la nota dell'Assessorato Della Salute, Dipartimento Regionale pianificazione strategica del 07.02.2024, prot. n. 6220 (all.)**, che ha chiarito in modo inequivocabile, che è in capo ai Medici Specialisti ospedalieri e ambulatoriali convenzionati l'onere di provvedere alle nuove prescrizioni necessarie attraverso l'utilizzo del ricettario unico regionale, in formato cartaceo o dematerializzato, al fine di ottimizzare le tempistiche di erogazione delle prestazioni ai cittadini e l'appropriatezza prescrittiva, che non può essere dementata alla sola Medicina Generale.

Del resto, dall'analisi della disciplina legislativa era evidente l'obbligatorietà per i medici ospedalieri, specialisti e specialisti ambulatoriali dell'uso del

ricettario unico del SSN o della modalità di prescrizione dematerializzata per gli accertamenti diagnostici.

Difatti, l'art.15 decies comma 1° del Decreto Legislativo del 10/12/92 n.502/92, come aggiunto dal D.Lgs.n.229/99 (obbligo di appropriatezza), letteralmente prescrive che *"i medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio Sanitario Nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili, con onere a carico del SSN. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del SSN"*.

Il comma 2° del medesimo articolo prescrive inoltre: *"in ogni caso si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1° il divieto di impiego del ricettario del SSN per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal servizio...."*.

Nel D.L.n.269/2003 all'art.50 comma 2° (disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie) si dispone che: *"il Ministero dell'Economia e delle Finanza, di concerto con il Ministero della Salute, approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta*

medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle Aziende Sanitarie Locali, alle aziende ospedaliere ...ai policlinici universitari che provvedono ad effettuare la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla Regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato."

Al comma 4° dello stesso articolo, è altresì stabilito che :

"le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere....i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità e comunicano immediatamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è stata effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonchè la data di consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate".

Tali disposizioni normative sono state recepite dal Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana D.A. 12/8/2010 (regolamento di gestione delle prescrizioni), che all'art.2 ribadisce che: *"sono tenuti all'applicazione del suddetto regolamento tutti i soggetti autorizzati ad effettuare prescrizioni sanitarie".*

Nell'allegato A del detto Decreto Assessoriale, nell'espone il regolamento di gestione delle prescrizioni, si afferma al punto 1): *"i soggetti prescrittori preposti all'uso del ricettario unico regionale sono i seguenti: -MMG e PLS; -Medici specialisti ambulatoriali interni; -Medici di continuità assistenziale; -Medici ospedalieri; -Medici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari"*.

Al punto 4) si dispone che: *"nel caso in cui un soggetto prescrittore utilizzi il ricettario unico regionale e segnali la prescrizione come "suggerita" dovrà trascrivere....il numero di iscrizione all'Ordine, preceduto dalla sigla Provincia, sede dell'Ordine professionale, del soggetto che ha stilato la prescrizione "inducente"*.

Dunque, dall'analisi della disciplina normativa sopra citata, risulta di tutta evidenza che l'obbligo di prescrizione sul ricettario unico regionale o in modalità dematerializzata è riferito a tutti i medici prescrittori, individuati sia come convenzionati, sia come operanti in strutture ospedaliere, ambulatoriali, pubbliche o private accreditate.

Tant'è che l'Assessorato alla Salute, sollecitato anche dalla FIMMG Regionale, ha ribadito la sussistenza dell'obbligo prescrittivo per Medici Specialisti

ospedalieri e ambulatoriali convenzionati, con nota del 07.02.2024, prot. n. 6220 (all.).

Pertanto, alla luce di quanto detto si comunica che la nostra assistita ci ha conferito mandato per procedere, qualora dovessero pervenire in futuro nuove denunce circa il mancato rispetto dell'obbligo prescrittivo da parte dei Medici specialisti ospedalieri e ambulatoriali convenzionati, ad eventuali segnalazioni sia all'Ordine Professionale dei Medici per la verifica di illeciti disciplinari così come sopra configurati, nonché alla Procura della Repubblica per la comunicazione di eventuali condotte integranti il reato di omissione di atti di ufficio o di altre fattispecie penali.

Pertanto, si chiede alle S.V., anche al fine di evitare spiacevoli attività, di dare massima diffusione della nota del 07.02.2024, prot. n. 6220, che si allega, in particolare tutti i Medici specialisti ospedalieri e ambulatoriali convenzionati, preavvertendoli delle azioni che potrà in essere la FIMMG Agrigento, in caso di ulteriori violazioni.

Certo di una vostra collaborazione, l'occasione è gradita per porgervi cordiali saluti.

Palermo, 12.03.2024

Avv. Giuseppe Ribaudò